

## CONTRATTO D'APPALTO

Per lavori relativi a:

**LOTTO 1 - OP2022/13 PNRR M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI SALUZZO - CUP I19J21016700006 - CIG 958574248A;**

**LOTTO 2 - OP2022/17 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO OPERE INDIFFERIBILI - CUP I19J21016650006 - CIG 95857467D6**

L'anno **duemila ventitre**, il giorno **28** del mese di **giugno** nella sede ASL CN1, tra:

**a) STAZIONE APPALTANTE:**

- **Azienda Sanitaria Locale CN1, P.I.V.A. 01128930045, con sede legale in via Carlo Boggio n. 12, 12100 Cuneo (CN)**, rappresentata da GAMBONE ING. IVO nato a Fossano il 03/03/1958, C.F. GMBVIO58C03D742N, nella sua qualità di Direttore della S.C. Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

**b) IMPRESA APPALTATRICE:**

- **ELETTRO 2000 TLC SRL** con sede in C.so Don Minzoni, 182, 14100 Asti (AT) – Partita IVA - CF 01484760051 nella persona del Sig MARCHEGANI PAOLO nato ad Asti il 25/12/1972, C.F. MRCPLA72T25A4790, in qualità di Amministratore Unico/Rappresentante Legale dell'Impresa che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «appaltatore»

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con questo atto in modalità informatica convengono quanto segue:

### PREMESSO

- a) che con Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 665 del 31/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "LOTTO 1 - PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - OP2022/13 - C.O.T. DI SALUZZO - CUP I19J21016700006 - "LOTTO 2 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OP2022/17 - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - CUP I19J21016650006", redatto dallo STUDIO POLITECNA EUROPA SRL, consegnato in data 27/12/2022 - Prot. ASLCN1 n. Prot. ASLCN1 N. 0161988 del 27/12/2022, validato in data 30/12/2022 Prot. ASL CN1 N. 0164063 dal RUP Arch. Patrizia Simondi, per un importo dei lavori da appaltare "a corpo" di Euro 112.191,33 per il LOTTO 1, di cui Euro 1.196,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 50.000,00 per il LOTTO 2, di cui Euro 440,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e complessivamente Euro 162.191,33 di cui Euro 1.637,62 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso;

b) che in seguito alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2), della L. 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice – RDO MEPA n. 3511456 – lettera di invito Prot. ASLCN1 n. 0043424 del 31/03/2023, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla l'Impresa ELETTRIO 2000 TLC SRL sede in ASTI – C.so Don Minzoni n. 182 – Codice Fiscale e Partita IVA e C.F. 01484760051, per un

**importo di contratto di:**

- **LOTTO 1 - OP2022/13 (COT): € 97.895,22** (novantasettemila ottocentonovantacinque/22) **comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.196,65** oltre all'IVA a termine di legge del 10%, avendo offerto un ribasso del 12,88% sull'importo a base d'asta di € 110.994,68;
- **LOTTO 2 - OP202/17 (OC – Opere indifferibili): € 43.616,80** (quarantatremila seicentosedici/80) **comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 440,97** oltre all'IVA a termine di legge del 10%, avendo offerto un ribasso del 12,88% sull'importo a base d'asta di € 49.559,03;

**complessivamente pari a € 141.512,02 di cui € 1.637,62 per oneri della sicurezza** oltre all'IVA del 10%;

c) che con Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 1173 del 13/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al punto precedente – verbale di gara Prot. N. 0054893 del 27/04/2023 gli atti della S.C. Servizio Tecnico e pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Stazione Appaltante trasparente – Bandi di gara e contratti”. Determinazione efficace dato l'esito positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario, in ottemperanza all'art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, effettuate tramite la Banca Dati dell'ANAC – FVOE CIG 958574248A e CIG 95857467D6;

d) nei confronti del titolare dell'Impresa, Sig. MARCHEGIANI PAOLO nato ad Asti il 25/12/1972, C.F. MRCPLA72T25A4790, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

e) che la copertura finanziaria è assicurata con **fondi PNRR “Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”**

- **LOTTO 1 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 – CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT SALUZZO;**
- **LOTTO 2 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO OPERE INDIFFERIBILI.**

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante concede e affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto e dall'elenco prezzi unitari nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma, dal computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, da tutta la documentazione di

gara, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati, al **prezzo complessivo € 141.512,02** (centoquarantunmila cinquecentododici/12) di cui **€ 1.637,62 per oneri della sicurezza** oltre all'IVA del 10 così suddiviso:

- **LOTTO 1 - OP2022/13 (COT): € 97.895,22** (novantasettemila ottocentonovantacinque/22) **comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.196,65** oltre all'IVA a termine di legge del 10%, avendo offerto un ribasso del 12,88% sull'importo a base d'asta di € 110.994,68;
- **LOTTO 2 - OP202/17 (OC – Opere indifferibili): € 43.616,80** (quarantatremila seicentosedici/80) **comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 440,97** oltre all'IVA a termine di legge del 10%, avendo offerto un ribasso del 12,88% sull'importo a base d'asta di € 49.559,03;

Il contratto è stipulato interamente **“a corpo”**.

## **Art. 2 – ANTICIPAZIONE PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO**

L'anticipazione viene calcolata sull'importo del contratto nella misura del 20% da corrispondere all'appaltatore solo in caso di richiesta espressa tramite PEC entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte della Stazione Appaltante.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'importo oggetto del contratto pari a **€ 141.512,02** (centoquarantunmila cinquecentododici/12), (**LOTTO 1 € 97.895,22 + LOTTO 2 € 43.616,80**) oltre all'IVA al 10%, viene liquidato mediante bonifico bancario accredito sul c.c. bancario dedicato IBAN n. IT78K0306910300100000063315 intestato ELETTRON 2000 TLC S.R.L., persona delegata a operare sul conto: MARCHEGIANI Paolo n.a Asti il 25/12/1972 C.F. MRCPLA72T25A4790, a ciò venendo espressamente autorizzata la Stazione Appaltante che resta, pertanto espressamente esonerata da ogni responsabilità.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i rispettivi CIG e il CUP in dettaglio:

- LOTTO 1 - OP2022/13 (COT): CIG 958574248A – CUP I19J21016700006;
- LOTTO 2 - OP202/17 (OC – Opere indifferibili): CIG 95857467D6 – CUP I19J21016650006.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

L'Appaltatore si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo (CN) della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare

al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 codice civile, e il Responsabile unico del procedimento prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale dei lavori.

Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo sono stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che per il saldo l'Appaltatore dovrà presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento in favore dell'Appaltatore è subordinato alla presentazione di fattura elettronica, secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ed ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i, da recapitarsi all'Unità organizzativa: Immobilizzazioni, avente il seguente Codice Univoco Ufficio VVECFU.

### **Art. 3 – RITARDO NEI PAGAMENTI**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, (accertati annualmente con decreto Ministeriale), ferma restando la sua facoltà.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 20% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460, del codice civile.

### **Art. 4 – CESSIONE DEI CREDITI**

La cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata PEC.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante posta elettronica certificata PEC.

In ogni caso, la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

### **Art. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nella documentazione di gara, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall'Appaltatore, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione in-condizionata.

L'Appaltatore prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori.

In caso di mancata comunicazione il Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di 10 giorni, trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

Se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto; il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone presente in cantiere deve essere tempestivamente notificata al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 - Allegato 12, sottoscritto in data 14 marzo 2020 ed integrato in data 24 aprile 2020 ed Allegato 13 relativo ai cantieri e s.m.i.

L'Appaltatore dichiara di obbligarsi a presentare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- la relazione di cui al comma 3, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazione in legge n. 108/2021 (di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta);
- la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge;
- eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta, ai sensi del comma 3 bis, dell'art. 47 del cit. D.L. n. 77/2021.

L'Appaltatore dichiara, altresì, il rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dell'obbligo di assumere una quota pari almeno al 30 per cento – di giovani e donne – delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

#### **Art. 6 – TERMINI CONTRATTUALI E CONSEGNA LAVORI**

In particolare, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in **110** (centodieci) **giorni** complessivi naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all'Appaltatore.

**Si precisa che il Lotto 2 avrà durata di esecuzione di 30 giorni i cui lavori andranno eseguiti contemporaneamente con il Lotto 1 di durata pari a 110 giorni.**

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto e di incamerare la cauzione.

La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna lavori nel quale l'Appaltatore dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso al luogo dei lavori, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese.

L'Appaltatore non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, secondo le indicazioni dell'art. 12 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Resta inteso che l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **Art. 7 – SOSPENSIONE LAVORI E PROROGHE**

Le Parti rinviano espressamente all'art. 107 del Codice, essendo norma cogenti.

In dettaglio, qualora ricorrano circostanze speciali ovvero, cause imprevedibili e/o ragioni climatiche che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su istanza, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, può disporre la sospensione dei lavori con apposito verbale, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Al di fuori di tali ipotesi, la sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile unico del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere, con nota scritta, la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della Stazione Appaltante l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della sospensione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali (compresi i c.d. periodi di ferie) sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla all'Appaltatore alcun compenso, indennizzo e/o ristoro.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e comunque con almeno **30** giorni di anticipo. In ogni caso, la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Appaltatore non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altri operatori economici e/o ditte e/o imprese e/o fornitori, se questo non abbia tempestivamente denunciato – in forma scritta – al Responsabile unico del procedimento e alla Direzione lavori il ritardo imputabile a detti operatori economico e/o ditte, imprese e/o fornitori).

#### **Art. 8 – REVISIONE PREZZI**

Le variazioni del valore economico del presente contratto sono individuate all'art 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata e/o qualificata, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli

oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

### **Art. 9 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'articolo 106, del decreto legislativo n. 50/2016

Assumono la connotazione di varianti in corso d'opera le modifiche:

a) derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili per la Stazione Appaltante aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario;

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: al di sopra dei valori fissati all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e superiore al 10% ovvero il 15% del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell'articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell'importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d'obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del procedimento prima della sua esecuzione, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

### **ART. 10 – GARANZIE**

L'Appaltatore ha presentato, agli atti della Stazione Appaltante prot. n° 0081233 del 23/06/2023 garanzia definitiva mediante polizza assicurativa di cui all'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 della SACE BT S.P.A., n. 1611.00.27.2799863084 emessa a Genova il 23/06/2023 per una somma garantita pari a € 7.290,70 (settemila duecento novanta/70) pari al 12,88% dell'importo contrattuale ridotta del 50% per possesso di certificazione ISO 9001 e dell'ulteriore 20% per possesso di certificazione ISO 14001 e precisamente per un importo pari ad € 5.043,56 per il LOTTO 1 e € 2.247,14 per il LOTTO 2 a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Stazione Appaltante, e una polizza assicurativa n. 2000994 rilasciata dall'Assicurazione REVO INSURANCE S.P.A. agenzia ASSITEC SAS di SIMONCINI M. – Genova emessa il 23/06/2023, per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di



emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Somme assicurate:

Partita 1 – Opere	€ 141.512,02
Partita 2 - Opere preesistenti	€ 250.000,00
Partita 3 - Demolizione e sgombero	€ 100.000,00
Massimale R.C.T.	€ 1.000.000,00

Le garanzie definitive/fideiussione assicurativa in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a prima domanda, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dell'Appaltatore ed eventuale subappaltatrice/tori.

La Stazione Appaltante:

- a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
- b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- c) può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 11 – COLLAUDO E TERMINI PER LA EMISSIONI DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO RELATIVI AGLI ACCONTI**

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, in caso di certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuta ad eseguire entro 15 giorni quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto **(LOTTO 1 COT: ogni volta che il credito netto dell'impresa sia pari o superiore a € 35.000,00; LOTTO 2 OC opere indifferibili: ogni volta che il credito netto dell'impresa sia pari o superiore a € 25.000,00)** emessi dal Responsabile Unico del Procedimento, non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

All'esito positivo del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., nonché del D.M. 49/2018 e s.m.i. e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **ART. 12 – Ritardo del collaudo e avvio procedura per l'accordo bonario**

Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 205, del decreto legislativo n. 50/2016.

#### **Art. 13 – CUSTODIA CANTIERI**

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, in relazione al tipo di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

#### **ART. 14 – INIZIO LAVORI, OBBLIGHI DI CONSEGNA E INFORMAZIONE**

L'Appaltatore si obbliga a presentare al Responsabile unico del procedimento prima dell'inizio lavori e comunque entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'avvio dei lavori anche su richiesta della Direzione Lavori e/o Coordinatore della Sicurezza in Fase di esecuzione.

Il piano di sicurezza con allegato il cronoprogramma dei lavori è stato presentato dall'appaltatore e si ritiene parte integrante del presente contratto.

Le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza sopra citati da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora da comunicare con Posta Elettronica Certificata), costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si provvede alla verifica della persistenza delle condizioni di esecuzione del contratto.

#### **ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **ART. 16 – COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA**

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per la Stazione Appaltante PEC: protocollo@aslc1.legalmailPA, per l'Appaltatore PEC: elettro2000tlc@pec.it

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente la Parte interessata ne darà comunicazione certa all'altra mediante ... (lettera raccomandata, telegramma, telefono), ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.

#### **ART. 17 – SUBAPPALTO**

L'Appaltatore è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni dichiarata in sede d'offerta di gara e precisamente:

OS30: impianti elettrici di distribuzione, forza e illuminazione compreso gli impianti speciali;

OS3: impianti idrici sanitari;

OS28: impianti meccanici e canalizzazioni;

OG1: opere edili di demolizioni, costruzioni, ripristini, tinteggiature e opere accessorie.

Nei limiti previsti della legge.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al CSE almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si applicano le disposizioni degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in materia di tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori

In caso di subappalto l'Appaltatore provvede al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di un lavoro pubblico.

**Le Parti concordano che la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore e non al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste.**

L'Appaltatore dovrà, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte, con obbligo di esporlo. Il cartellino, corredato di fotografia, contiene le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (cfr. la legge n. 136/2010 e la Circolare Ministero del Lavoro n. 5, dell'11 febbraio 2011).

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (secondo quanto previsto dal comma 2, lettera c), dell'art. 49 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazione in legge n. 108/2021 dal 1° novembre 2021, il comma 8, primo periodo dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, è sostituito dal seguente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto»).

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 – OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI DELL'APPALTATORE**

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore METALMECCANICA ARTIGINATO – EDILE ARTIGIANATO, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ed inoltre ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Piemonte, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Piemonte durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai CCNL ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del medesimo decreto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

Resta inteso che l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e l'Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

#### **Art. 19 – RECESSO E RISOLUZIONI**

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

In ogni caso sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

- b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto;
- c) la violazione del piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con PEC prima di dare corso alla risoluzione.

Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il Responsabile unico del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obbligazioni di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010.

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la Stazione Appaltante.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la Stazione Appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

Le Parti concordano che il recesso per la Stazione Appaltante è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

#### **Art. 20 – RITARDI E PENALI**

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari a euro 142,00 (calcolata in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale).

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Essendo in presenza di finanziamenti PNRR ai sensi del primo comma, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, va inserito: «La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 3 bis e comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazione in legge n. 108/2021, comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione per incompleta presentazione, mancato rispetto delle quote assunzionali, non superiore al 0,1% dell'importo contrattuale pari a euro 142,00»).

La penale si applica in via automatica scaduti 30 giorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni accertati dalla Stazione Appaltante.

La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione con detrazione a carico dell'Appaltatore.

È compito della Direzione dei lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione lavori.

#### **ART. 21 – DOMICILIO LEGALE E CONTROVERSIE**

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede della Stazione Appaltante, ne consegue il Tribunale competente è quello di Cuneo.

#### **ART. 22 – CLAUSOLA DI MANLEVA**

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

#### **Art. 23 – RISERVATEZZA**

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dalla Stazione Appaltante, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dalla Stazione Appaltante, dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR Il titolare del trattamento è l'ASL CN1, con sede in via C. Boggio 12, 12100 Cuneo; protocollo@aslc1.legalmail.it - tel. 0171450255:

Riferimenti del Data Protection Officer (D.P.O.): tel. 3342197364; [dpo@aslc1.it](mailto:dpo@aslc1.it).

In merito ai trattamenti dei dati si richiama il punto 21 dell'allegato Condizioni particolari della procedura negoziata Prot. N. 0043424 del 31/03/2023 – RDO MEPA N. 3511456 parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

#### **Art. 25 – NORME DI CHIUSURA E FIRME**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento alla lettera di invito, alle condizioni particolari della procedura negoziata, ai piani di sicurezza, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Elenco prezzi unitari, nonché per rinvio agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori, alla documentazione tutta allegata alla procedura telematica RDO MEPA N. 3511456, sottoscritta da

entrambe le Parti, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche per le parti non materialmente allegare.

Le Parti espressamente dichiarano – avendone conoscenza certa – che lo schema del presente contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo pertanto la presenza di clausole vessatorie.

L'Appaltatore ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

In ottemperanza all'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL CN1, applicabile, oltre che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a tutti i collaboratori, consulenti, e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione (link di riferimento <http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corrruzione>).

Si precisa che in caso di violazione delle disposizioni del presente Codice da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, la Ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'ASL nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione delle violazioni del Codice.

La violazione del PTPCT e/o degli obblighi di comportamento comporterà per la Stazione Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relative al "Patto di integrità" ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei contratti pubblici e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante "Modello Unico Informatico".

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'impresa: MARCHEGIANI Paolo (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per la Stazione Appaltante: GAMBONE Ing. Ivo (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

---